

96

Edizione n. 5/2026
24 febbraio 2026



CERTIFICAZIONE UNICA 2026

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 15707 del 15.01.2026

a cura di
Ezia **FORLEO**

Componente Centro Studi ANCL U.P. di Bari "Francesco & Vincenzo Leggiadro"

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 15707 del 15 gennaio 2026, è stata approvata la versione della certificazione unica 2026 con la quale i sostituti d’imposta dovranno attestare i redditi di lavoro dipendente, assimilati e da assistenza fiscale, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Quest’ anno cambiano i termini di presentazione e la trasmissione dovrà avvenire entro le scadenze che seguono:

- Entro il 16 marzo dovranno essere inviate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
- Entro il 30 aprile dovranno essere inviate le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo che rientrano nell’esercizio abituale di arti e professioni, nonché i redditi che derivano da provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
- Entro il 31 ottobre si dovrà provvedere ad inviare le certificazioni che contengono redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Ancora una volta la certificazione si sdoppia:

CU SINTETICA	CU ORDINARIA
Da consegnare al percipiente di redditi di lavoro dipendente e/o assimilati o autonomo/provvigioni entro il 16 marzo	Da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo, il 30 aprile ovvero il 31 ottobre a seconda della tipologia di reddito

La CU anche quest’anno presenta il quadro CT con il quale i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di indicare le modalità telematiche di ricezione dei dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti attraverso il servizio Fiscoonline o Entratel.

Sono obbligati a compilare il suddetto quadro, tutti i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

Chi non deve compilare il quadro CT?

- I sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011. Per le variazioni (per esempio della sede Entratel, dell’indicazione dell’intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” che si può reperire sul sito dell’Agenzia delle entrate.
- In caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione

Oltre al quadro CT, il flusso telematico da inviare all’agenzia delle Entrate (modello ordinario) si compone di altre due macro-sezioni:

- Frontespizio contenente le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante che firma la dichiarazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Certificazione Unica 2026 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e locazioni brevi.

Modalità di invio

È prevista la possibilità di suddividere il flusso telematico inviando oltre al frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni contenenti i dati da lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni che contengono i dati da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. L’invio suddiviso in più flussi telematici è altresì possibile in presenza dei soli redditi da lavoro dipendente se tale modalità risulta più agevole per il sostituto.

Soggetti obbligati all’invio

Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2026 ovvero entro il 30 aprile 2026 coloro che nel corso del 2025 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Quindi redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, redditi di provvigioni e alcuni redditi diversi.

Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2025 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail. La CU 2026 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. OI/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto.

Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici.

Tipologie di comunicazione

Oltre all’invio ordinario i tipi di comunicazione previsti sono:

- Annullamento;
- Sostituzione;
- Eventi eccezionali.

CERTIFICAZIONE

UNICA2026



Codice fiscale

TIPO DI COMUNICAZIONE

Annulamento

Sostituzione

Eventi eccezionali

- L’annullamento è possibile nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già inviata, compilandone una nuova

da inviare barrando la casella “annullamento” posta nel frontespizio.

- La sostituzione è prevista nel caso in cui il sostituto prima della scadenza intenda sostituire una CU già inviata compilando una nuova comprensiva delle modifiche da inviare barrando la casella “sostituzione” posta nel frontespizio.

Attenzione. Nel caso in cui si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione validamente inviata, è necessario predisporre una nuova comunicazione che contenga esclusivamente le certificazioni da annullare e/o sostituire. In sostanza non si possono inviare flussi contenenti certificazioni ordinarie e certificazioni da sostituire e/o annullare.

- La casella “eventi eccezionali” deve essere compilata dal sostituto che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione al verificarsi di eventi eccezionali servendosi dei codici:
- 1 - per i soggetti vittime di richieste estorsive;
- 99 - per i contribuenti colpiti da eventi eccezionali.

Passiamo ora ad esaminare le principali novità previste per le certificazioni 2026.

Dati anagrafici - dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	Codice fiscale		Cognome o Denominazione		Nome			
	1		2		3			
Sesso (M o F)	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia di nascita (sigla)	Categorie particolari	Eventi eccezionali	Casi di esclusione dalla precompilata	Stato estero
4	5	giorno mese anno	6	7	8	9	10	11

- Nella sezione dati anagrafici al **punto 8** (categorie particolari) sono stati inseriti i seguenti codici:
- **AA** - pensionati privati;
 - **AB** - pensionati pubblici;
 - **AC** - pensionati in cumulo o totalizzazione;
 - **AD** - pensionati da lavoro

Che consentono di identificare puntualmente la categoria di pensionato percettore delle somme.

Nei righi relativi al domicilio fiscale dall’01.01.2025 e dal 01.01.2026 sono state eliminate le caselle **23 e 27** “fusione comuni”.

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2025			
Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	
20	21	22	
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2026			
Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	
24	25	26	

Sezione dati fiscali – redditi

È stato inserito il nuovo campo “13” sui compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche. Il comma 552 della legge di bilancio 2025 introduce disposizioni relative al regime fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro, stabilendo

che tali emolumenti rientrano tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui agli artt. 50 e 52 del TUIR. I compensi corrisposti ai già menzionati addetti sono considerati, ai fini Irpef, a redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente concorrendo alla formazione del reddito solo per la parte eccedente complessivamente nel periodo d'imposta la soglia di 15.000 euro. Su tali redditi non spettano le detrazioni da lavoro.
Per tali motivi andranno esposti separatamente in CU.

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati
	1	2	3	4
REDDITI	NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI		RAPPORTO DI LAVORO	
	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Lavoro dipendente Pensione	Data di inizio	Data di cessazione
	5	6 7	8 giorno mese anno	9 giorno mese anno
	In forza al 31/12	Periodi particolari	10	11
	Redditi erogati in franchi	Compensi corrisposti agli addetti alle cose ippiche		
	12	13		

Sezione oneri detraibili

ONERI DETRAIBILI	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
	341	342	343	344	345	346
	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
	347	348	349	350	351	352

I campi da 341 a 351 della sezione accolgono nuovi codici e la modifica di alcuni preesistenti.
I nuovi codici sono i seguenti:

51	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025
52	Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025
53	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025
54	Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto in rischio di eventi calamitosi in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025
55	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025
56	Interessi per prestiti o mutui agrari in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025
57	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025
98	Altri oneri detraibili inclusi nel riordino previsto dall'articolo 16-ter del Tuir

Mentre le variazioni interessano i seguenti codici:

36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni in dipendenza di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024
38	Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave in dipendenza di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024
39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza in dipendenza di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024
43	Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi in dipendenza di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024
46	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024
47	Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024
48	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024
99	Altri oneri detraibili non inclusi nel riordino previsto dall'articolo 16-ter del Tuir

Sezione detrazioni e crediti

La sezione detrazioni e crediti si arricchisce del campo **368** che accoglie l'importo dell'ulteriore detrazione dall'imposta lorda riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro. Tale detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno e spetta in misura pari a 1.000 euro per redditi compresi tra 20.000 e 32.000 euro, ovvero al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro se l'ammontare del reddito complessivo è compreso tra 32.000 e 40.000 euro. L'ulteriore detrazione è esclusa per i percettori di redditi da pensione.

L'importo confluirà anche nella casella **374** assieme alle detrazioni da lavoro dipendente, per familiari a carico e per oneri (se eventualmente esistenti).

DETRAZIONI E CREDITI

Imposta lorda 361	Detrazioni per carichi di famiglia 362	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 367	Ulteriore detrazione 368
Totale detrazioni per oneri 369	Detrazioni per canoni di locazione 370	Credito riconosciuto per canoni di locazione 371	Credito non riconosciuto per canoni di locazione 372
Credito per canoni di locazione recuperato 373	Totale detrazioni 374	Imposta netta 375	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero 376
Codice stato estero 377	Anno di percezione reddito estero 378	Reddito prodotto all'estero 379	Imposta estera definitiva 380

L'ulteriore detrazione riconosciuta nel corso 2025 ma risultata non spettante in sede di conguaglio di fine anno se di importo superiore a 60 euro sarà trattenuta in 10 rate di pari ammontare a partire dal mese di dicembre 2025. L'importo delle 9 rate da versare nel 2026 sarà riportato al campo 469 della sezione "Altri dati"

Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio

469

Sezione altri dati

Nella sezione altri dati si registrano alcuni campi nuovi:

ALTRI DATI	FRONTALIERI SVIZZERI					REDDITO FRONTALIERI	
	Reddito di riferimento	Ritenute	Addizionale regionale all'Irpef 2025	Addizionale comunale all'Irpef 2025	Acconto addizionale comunale all'Irpef 2026	Con contratto a tempo indeterminato	Con contratto a tempo determinato
	449	451	452	453	454	455	456

Con riferimento ai frontalieri svizzeri, il punto **449** è il campo destinato all’esposizione del reddito di riferimento per la determinazione delle agevolazioni fiscali. Si tratta del reddito complessivo da lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, autonomo, provvigioni e redditi diversi a cui sommare i redditi assoggettabili a cedolare secca e le somme dovute a titolo di liberalità (c.d. mance).

Welfare aziendale
canoni e spese manutenzione

476

In favore dei lavoratori neoassunti nel 2025 (titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nel 2024) che abbiano trasferito la propria residenza nel comune della sede di lavoro distante più di 100 km. dalla propria residenza, se è stato riconosciuto un rimborso per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione, è previsto un regime agevolato che prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui. Il relativo importo trova esposizione al nuovo campo **476**.

Compensi corrisposti agli
addetti alle corse ippiche

480

Al punto 480 trovano accoglimento i compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche nei limiti dell’importo che non concorre alla formazione del reddito imponibile pari a 15.000 euro.

Sezione dati relativi ai conguagli per redditi erogati da altri soggetti

DATI RELATIVI
AI CONGUAGLI

Totale redditi conguagliati
già compresi nel punto 1

531

Totale redditi conguagliati
già compresi nel punto 13

536

Reddito conguagliato
già compreso nel punto 1

539

Reddito conguagliato
già compreso nel punto 13

544

Ritenute sospese

549

Qualora risulti un conguaglio tra redditi corrisposti da diversi soggetti, nella certificazione dovrà essere compilata la presente sezione.

Quest’anno sono stati aggiunti i campi **536** e **544** relativamente ai redditi compresi al punto **13** per gli addetti alle corse ippiche di cui si è tenuto conto ai fini del conguaglio.

Sempre nella stessa sezione sono state inserite alcune sottosezioni che riguardano il lavoro sportivo:

- Redditi da lavoro sportivo a tempo indeterminato ai campi **557** e **558**
- Redditi da lavoro sportivo a tempo determinato ai campi **559** e **560**
- dove indicare i redditi da lavoro sportivo erogati da altri sostituti rispettivamente per il lavoro sportivo dilettantistico e per quello professionistico under 23, al lordo della franchigia di 15.000 euro.
- La sottosezione rapporto di lavoro sportivo in cui indicare, con riferimento ai redditi riportati nei punti di cui sopra, il numero dei giorni, la data di inizio e la data di cessazione, barrando se il lavoratore è ancora in forza al 31 dicembre 2025.

REDDITI ESENTI				REDDITI LAVORO SPORTIVO A TEMPO INDETERMINATO			
codice		ammontare		Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico		Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	
553	554			557		558	

REDDITI LAVORO SPORTIVO A TEMPO DETERMINATO		RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO				In forza al 31/12	
Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico		Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23		Giorni	Data di inizio	Data di cessazione	
559		560		561	562 giorno mese anno	563 giorno mese anno	564

Somme erogate per premi di risultato

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	572	573	574	575	576
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
577	578	579	580	581	582

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
591	592	593	594	595	596
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
597	598	599	600	601	602

Anche quest’ anno ritroviamo la sezione dedicata ai premi di risultato per i quali la legge di stabilità 2016 ha introdotto un sistema di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali del 5%.

L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale, pari al 5% dei premi e somme erogate dal sostituto d’imposta, opera entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui lordi, detto limite è elevato a 4.000 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori. L’art. 5 della legge 15 maggio 2025, n. 76 ha elevato per l’anno 2025 a 5.000 euro lordi il limite dell’importo complessivo assoggettato ad imposta sostitutiva, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili d’impresa non inferiore al 10% effettuata in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’art. 51, del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Nelle caselle 571 e 591 devono essere indicati i seguenti codici:

- “1” per somme erogate a fronte della partecipazione agli utili soggetti al limite massimo detassabile pari ad euro 3.000;

- “2” per somme erogate a fronte della partecipazione agli utili con coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro soggetti al limite massimo detassabile pari ad euro 4.000;
- “3” per somme erogate a fronte della distribuzione degli utili in misura non inferiore al 10% soggette al limite massimo detassabile di 5.000 euro annui.

Sezione somme soggette ad imposta sostitutiva

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE SANITARIO	Compenso	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa
	671	672	673
COMPENSI STRAORDINARI COMPARTO SANITARIO	Compenso	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa
	674	675	676

Con l’art. 7, commi 1 e 2 del D.L. 7 giugno 2024 n. 73 è stata prevista un’imposta sostitutiva pari al 15% sui compensi erogati per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario

In particolare:

- Al campo **671** va indicato l’importo dei compensi erogati;
- Al campo **672** devono essere indicate le relative imposte sostitutive;
- Al campo **673** va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali (già compreso al campo 672).

Novità. Con l’art. 1, comma 354 della legge 207/2024 è stata prevista un’imposta sostitutiva pari al 5% sui compensi per lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, erogati al personale infermieristico dipendente del servizio sanitario nazionale.

In particolare:

- Al campo **674** va indicato l’importo dei compensi erogati;
- Al campo **675** la relativa imposta sostitutiva;
- Al campo **676** va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali (già compreso al punto 675)

Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir-

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR	Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
	701	702	703	704
SEZIONE SOSTITUITO DICHIARANTE	Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata			Spesa rimborsata riferita al dipendente
	705			706

In tale sezione al punto **702** si aggiungono i seguenti codici non previsti fino allo scorso anno:

- **55** - interessi per mutui ipotecari per costruzione di abitazione principale, in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025;
- **57** - interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale, in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025;
- **95** – spese di manutenzione per le quali sono previste le detrazioni ex. Art. 16-bis del Tuir;
- **96** – canoni di locazione di fabbricati di cui all’art. 1, commi da 386 a 389 della legge 207/2024.

Sezione familiari a carico

DATI RELATIVI AL CONIUGE
E AI FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
FI = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
G = ASCENDENTE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ
P = ALTRI FAMILIARI NON ASCENDENTI

Relazione di parentela					CODICE FISCALE		Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazioni per figli da 21 anni ma inferiore a 30
1	C		Coniuge							
2	FI		Primo figlio							
3	F	G	D	P						
4	F	G	D	P						
5	F	G	D	P						
6	F	G	D	P						
7	F	G	D	P						
8	F	G	D	P						
9	F	G	D	P						

Nella colonna “2” scompare il codice “A” sostituito dal codice “G” per individuare gli ascendenti fiscalmente a carico del contribuente.

Compare la colonna “4” individuata con la lettera “P” per la presenza di familiari diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli (compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, quelli adottivi, affiliati o affidati e quelli conviventi dal coniuge deceduto) e dagli ascendenti.

La colonna 10 riporta il nuovo limite di età per il riconoscimento delle detrazioni per figli a carico che è di 30 anni (in base all’attuale formulazione dell’art. 12 del Tuir, come modificato dal comma 11 dell’art. 1, della legge 207/2024).

Sezione compensi prodotti in euro a Campione d’Italia

Nella sezione troviamo:

- il nuovo campo 767 che accoglie i compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche (si tratta di quelli prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia);

COMPENSO LORDO
CAMPIONE D'ITALIA

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Pensione orfani
761	762	763	764
Altri redditi assimilati	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche	
765	766	767	

- Il nuovo campo 776 relativamente alla sezione redditi dei punti da 1 a 5 e 13 al netto dei compensi di Campione d’Italia, nel quale va indicato l’ammontare dei compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche percepiti dal contribuente in periodi dell’anno in cui non è stato iscritto nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia

Sezione lavoro sportivo

Il comma 6 dell’art. 25 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 prevede che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.

REDDITI LAVORO SPORTIVO			CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 1	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 2			
781	782	783	784	785	786			
RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO								
Giorni	Data di inizio	Data di cessazione	In forza al 31/12					
787	788 giorno mese anno	789 giorno mese anno	790					

Nella sezione compaiono i nuovi punti da **787** a **790** da compilare nel caso in cui i redditi riportati nei punti 781,782,784 e 785 sono inferiori alla franchigia di 15.000 euro. In particolare:

- Nel punto **787** devono essere indicati il numero dei giorni di detrazione;
- Nei punti **788** e **789** la data inizio e la data di cessazione;
- Il punto **790** andrà barrato se il lavoratore è ancora in forza al 31/12/2025 ed è alternativo alla data di cessazione di cui al punto 789.

Sezione somme che non concorrono alla formazione del reddito

L’art. 1, comma 4 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, ha stabilito che ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma integrativa, che non concorre a formare reddito determinata applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali:

- 7,1% per redditi inferiori a 8.500 euro;
- 5,3 % per redditi compresi tra 8.500 e 15.000 euro;
- 4,8 % per redditi superiori a 15.000 e fino a 20.000.

Nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, il comma 6 della legge di cui sopra prevede l’erogazione di un ulteriore detrazione dall’imposta lorda.

I già menzionati benefici sono riconosciuti in via automatica dal sostituto d’imposta (al ricorrere delle relative condizioni) senza che il dipendente ne faccia richiesta.

SOMMA CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO	Tipologia	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR)	Giorni di lavoro dipendente	Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro
	718	719	720	721	722 giorno mese anno	723 giorno mese anno
	Codice	Somma erogata	Somma non erogata	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio	Somma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	
	724	725	726	727	728	
Tipologia	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR)	Giorni di lavoro dipendente	Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro	
731	732	733	734	735 giorno mese anno	736 giorno mese anno	
Codice	Somma erogata	Somma non erogata	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto		
737	738	739	740	741		

I campi di cui alla sezione sono i seguenti:

- Punto **718** in cui indicare il codice “1” ovvero il codice “2” a seconda che nella certificazione siano presenti oppure no redditi per i quali spetti l’agevolazione;

Se è presente il codice “1” è necessario procedere con la compilazione dei campi successivi:

- Punto **719** in cui indicare l’importo del reddito di lavoro dipendente;
- Punto **720** per i redditi da lavoro sportivo dilettantistico;
- Punto **721** con l’indicazione dei giorni di lavoro dipendente;
- Punto **722** con la data di inizio del rapporto di lavoro dipendente;
- Punto **723** con la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Con specifico riferimento alla somma integrativa, è necessario riportare al punto **724** il codice 1 o 2 a seconda che il sostituto l’abbia riconosciuta oppure no.

Se è presente il codice “1” sarà necessario compilare i seguenti campi:

- Punto **725** con l’importo della somma che non concorre alla formazione del reddito che il sostituto ha erogato;
- Punto **726** con l’importo della somma che il sostituto ha riconosciuto ma non erogato al

dipendente;

- Punto **727** con l’ammontare delle somme recuperate in sede di conguaglio;
- Punto **728** l’ammontare delle somme da recuperare a rate nell’anno successivo.

Sezione tipologie reddituali

La seguente sezione deve essere obbligatoriamente compilata in presenza di redditi ai punti 1,2,4 e13 della sezione dati fiscali, sempreché nella casella 8 dei dati anagrafici del dipendente non sia riportato il codice Z (identificativo dell’erede).

TIPOLOGIE REDDITUALI	Codice		Importo		Codice		Importo		Codice		Importo	
	751	752			753	754			755	756		

Rispetto allo scorso anno ci sono variazioni nella codifica delle tipologie di reddito per le quali si rimanda alle istruzioni (pag. 52 e 53).

Dati previdenziali ed assistenziali

SEZIONE 3-BIS
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI
SPORTIVI
DILETTANTISTICI
E FIGURE ASSIMILATE

Compensi totali
parasubordinati sportivi e assimilati
53

Franchigia previdenziale
54

Rimborsi spese forfetarie
55

Imponibile contributivo
56

Imponibile IVS
57

Contributi dovuti
58

Contributi a carico
del parasubordinato
59

Contributi versati
60

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens
Tutti
51
Tutti con l'esclusione di
52
T G F M A M G L A S O N D
Tipo
rapporto
63
Altro tipo
rapporto
64

Con riferimento alla sezione 3-bis, si segnalano due nuovi campi:

- Campo **54** in cui indicare la quota di franchigia utilizzata che non può essere superiore a euro 5.000 considerando anche eventuale franchigia applicata come lavoratore autonomo occasionale o lavoro autonomo professionista nonché quanto esposto al punto 55;
- Campo **55** in cui indicare gli importi dei rimborsi spese forfetarie che, anche se non costituiscono reddito, concorrono sia al raggiungimento della franchigia previdenziale di euro 5.000 sia di quella fiscale di euro 15.000.

Certificazioni redditi locazioni brevi

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione 1	Unità immobiliare intera 2	Unità immobiliare parziale 3	Anno 4	Durata del contratto nell'anno di riferimento 5					
Comune					Provincia (sigla) 7	Codice comune 8			
Tipologia (via, piazza, ecc.) 9					Indirizzo 10				
Importo corrispettivo 19					N. civico 11				
Ritenuta operata 20					Scala 12				
Loc. non proprietaria 21					Interno 13				
					Codice CIN 22				

Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo non superiore a 30 giorni. Dallo scorso anno, così come previsto dalla legge di bilancio per il 2025, la CU presenta il campo 22 che accoglie il codice CIN (codice identificativo nazionale) della struttura che

viene rilasciato dal Ministero del Turismo e che identifica:

- Le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- Le locazioni brevi di immobili;
- Le strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere.

La novità rispetto allo scorso anno è la puntuale indicazione del CIN alla quale si poteva ovviare indicando i dati catastali dell'immobile (punti da 14 a 18 quest'anno eliminati). Quindi da quest'anno l'indicazione del CIN è obbligatoria.

Per consentire all'Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato e completo è opportuno che i sostituti verifichino che tale dato sia corretto, consultando, i Cin presenti nella banca dati strutture ricettive (BDSR) accessibile sul sito internet del Ministero del Turismo.

Certificazioni di lavoro autonomo

Relativamente alle certificazioni di lavoro autonomo sono previste novità legate alle scadenze. In particolare, l'art. 4, comma 1 del D.lgs. 81/2025 ha modificato l'art. 4, comma 6-quinques, D.P.R. n. 322/1998 stabilendo che le certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Resta la scadenza del 16 marzo per i redditi da lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

Infine entro il 31 ottobre andranno inviate le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.